

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Programmazione - Bilancio - Finanze
Assetto del Territorio ed Enti Locali

"DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E BILANCIO PLURIENNALE
DELLA REGIONE PUGLIA (LEGGE FINANZIARIA 1982)"

Decisione: La I Commissione integrata, nella seduta del 23 aprile 1982, ha espresso, a maggioranza dei voti dei presenti, parere favorevole al provvedimento di cui all'oggetto, nel testo riformulato.

Relatore: Dr. Vincenzo Binetti

D.D.L. "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E BILANCIO PLURIENNALE DELLA REGIONE PUGLIA (LEGGE FINANZIARIA 1982)"

LAVORI PUBBLICI

Art. 1

I limiti di impegno trentacinquennali di cui al Cap.02302 del bilancio 1981, già autorizzati per l'anno 1981 per la concessione dei contributi agli Enti locali per le finalità di cui alla L.R. del 12 agosto 1978, n.37, graveranno a partire dal Bilancio per l'esercizio 1983 fino al 2017.

Art. 2

Le promesse di contributo assentite per opere pubbliche negli esercizi finanziari 1975, 1976, 1977, 1978 e 1979 possono essere utilizzate mediante l'assunzione dell'impegno della prima quota di ammortamento, nell'esercizio 1982, con imputazione della spesa al relativo capitolo di bilancio.

I N D U S T R I A

Art. 3

Nel bilancio di previsione del corrente esercizio è stanziato al Cap. 06110 la somma di lire 300 milioni per maggiori spese, I.V.A. compresa, relative alle indagini e ricerche geologiche di cui all'art. 21 della legge regionale 27/2/1979, n.9 e successive modificazioni ed integrazioni.

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E BILANCIO PLURIENNALE DELLA REGIONE PUGLIA (LEGGE FINANZIARIA 1982)"

Art. 1

La Regione prima del bilancio di previsione approva la legge finanziaria al fine di adeguare il bilancio annuale e pluriennale alle scelte e alle priorità definite dal Piano Regionale di Sviluppo nonché a leggi e programmi approvati in attuazione del Piano stesso.

F O N D O I N V E S T I M E N T I

Art. 2

Per la redazione e la realizzazione di programmi e progetti aventi specifiche funzioni-obiettivo indicate nel Piano Regionale di Sviluppo, nel bilancio relativo all'esercizio finanziario 1982 e nel bilancio pluriennale 1982-1985, il "Fondo per gli investimenti".

Al Fondo di cui al precedente comma vengono assegnati 358,1 miliardi per l'esercizio finanziario 1982; 381 miliardi per il 1983; 501 miliardi per il 1984; 354 miliardi per il 1985.

I 358,1 miliardi assegnati all'esercizio finanziario 1982 sono così destinati:

- Piano di risanamento delle acque	115,0	miliardi
- Finanziaria regionale	20,0	"
- Terziario avanzato	25,0	"
- Progetti obiettivo in agricoltura	47,0	"

Art. 4

L'ultimo comma dell'art. 18 della legge regionale 21/7/1978, n. 32 e successive integrazioni e modificazioni è così integrato:

- a) una somma pari al 15% dell'investimento globale per ciascun anno e comunque non superiore a L.1.000.000.000= per i contributi di cui al precedente art. 12, 1° comma della L.R. 32/78;
- b) una somma pari al 5% dell'investimento globale per ciascun anno e comunque non superiore a L.300.000.000= per i contributi di cui al 2° comma e per l'attività di cui al 3° comma del precedente art. 12 della L.R. 32/78;
- c) tutta la somma rimanente per i contributi di cui agli artt. 9 e 10 della presente Legge.

Per gli esercizi successivi i relativi importi di cui al comma precedente saranno determinati dalla rispettive leggi di bilancio.

F O N D O I N V E S T I M E N T IArt. 5

Per la redazione e realizzazione di programmi e di progetti aventi specifiche funzioni-obiettivo indicate nel piano regionale di sviluppo è istituito, nel bilancio relativo all'esercizio finanziario 1982 e nel bilancio pluriennale 1982-1985, il "Fondo per gli investimenti".

Al Fondo di cui al precedente comma vengono assegnati 337 miliardi per l'esercizio finanziario 1982, 381 miliardi per il 1983, 501 miliardi per il 1984 e 354 miliardi per l'anno 1985.

I 337 miliardi assegnati all'esercizio finanziario 1982, sono destinati alla realizzazione di reti idriche, fognarie, pluviali e presidi depurativi indicati dal Piano di risanamento; alla Finanziaria regionale da costituire con apposita legge regionale; per programmi e progetti

segue Art. 2

- Piani di intervento per l'approvvigionamento idrico	15,0	miliardi
- Valorizzazione aree interne	15,0	"
- Sistemi urbani	10,0	"
- Osservatorio del mercato del lavoro	1,1	"
- Aree per insediamenti produttivi	10,0	"
- Viabilità regionale	15,0	"
- Assetto delle coste e porti turistici	10,0	"
- Redazione di progetti relativi a interventi considerati prioritari dal Piano Regionale di Sviluppo, ivi compresi l'occupazione giovanile, la casa e il sistema scientifico universitario pugliese.	75,0	"

Per il triennio 1983-1985 vengono assegnati al "Fondo per gli investimenti" 1.236 miliardi secondo la ripartizione di cui al 2° comma del presente articolo.

Con la legge di approvazione del bilancio di previsione si provvederà annualmente alla ripartizione di tali stanziamenti tra gli obiettivi prioritari definiti dal Piano Regionale di Sviluppo.

In armonia con le indicazioni formulate dal Piano Regionale di Sviluppo, l'Assessore alla programmazione promuove e coordina la predisposizione dei programmi intersettoriali e dei progetti corrispondenti agli interventi di cui al presente articolo.

La Giunta regionale adotta i suddetti programmi e li sottopone al Consiglio regionale per l'approvazione ai sensi dell'art. 27 dello Statuto.

I progetti sono adottati dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare ove non attuativi di un programma già approvato dal Consiglio regionale.

ti del Terziario Avanzato riguardanti l'Energia, il sistema moda (tessile, abbigliamento, calzaturiero), le aree attrezzate per servizi reali di sostegno alle imprese artigiane e alle piccole unità produttive, il sistema informativo di supporto alla programmazione regionale, la Pubblica Amministrazione locale, la microelettronica per l'innovazione tecnologica per l'industria minore; per progetti-obiettivo in agricoltura riguardanti la valorizzazione della produzione agricola, la commercializzazione dei prodotti agricoli, la valorizzazione delle aree irrigue, la realizzazione della rete di assistenza tecnica regionale in agricoltura; per la progettazione di interventi per l'approvvigionamento idro-potabile e l'irrigazione; per la valorizzazione delle aree interne; per la progettazione dei sistemi urbani jonico-salentino, Puglia Centrale e Capitanata; per l'Osservatorio del mercato del lavoro e per il progetto relativo alla realizzazione della direttrice viaria interna parallela alla strada statale 16, viabilità regionale edilizia abitativa oltre a interventi per la catagolazione, salvaguardia, restauro e uso dei beni del patrimonio ambientale, storico, artistico ed architettonico, con particolare riferimento alle utilizzazioni legate allo sviluppo turistico.

Per il triennio 1983-1985 vengono destinati 1.235 miliardi per la attuazione del piano di risanamento, per i programmi di intervento nel campo del terziario avanzato richiamati nel precedente comma, per la valorizzazione delle aree interne, per la direttrice viaria interna parallela alla strada statale 16, per l'Osservatorio del mercato del lavoro, per la progettazione di interventi relativi all'approvvigionamento idro-potabile ed alla irrigazione e 8 miliardi per la progettazione dei sistemi urbani jonico-salentino, Puglia Centrale e Capitanata, per la viabilità regionale, edilizia abitativa oltre a interventi per la catagolazione, salvaguardia, restauro e uso dei beni del patrimonio ambientale, storico, artistico ed architettonico, con particolare riferi-

In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 37/77 il parere tecnico ed amministrativo previsto dalle vigenti normative, salvo quelli di competenza di Organi dello Stato, relativo ai progetti ed ai programmi di cui alla presente legge, è demandato al Comitato Scientifico per la Programmazione di cui alla legge regionale n.44/79.

L A V O R I P U B B L I C I

Art. 3

I limiti di impegno trentacinquennali di cui al Cap.02302 del bilancio 1981, già autorizzati per l'anno 1981 per la concessione dei contributi agli Enti locali per le finalità di cui alla L.R. del 12 agosto 1978, n.37, graveranno a partire dal bilancio per l'esercizio 1983 fino al 2017.

Art. 4

Le promesse di contributo assentite per opere pubbliche negli esercizi finanziari 1975, 1976, 1977, 1978 e 1979 possono essere utilizzate mediante l'assunzione dell'impegno della prima quota di ammortamento, nell'esercizio 1982, con imputazione della spesa al relativo capitolo bilancio.

I N D U S T R I A

Art. 5

Nel bilancio di previsione del corrente esercizio è stanziata a Cap. 06110 un'ulteriore somma di lire 300.000.000= per spese, I.V.A. con-

segue Art. 5

mento alle utilizzazioni legate allo sviluppo turistico.

Ad eccezione della Finanziaria regionale da costituire con apposita legge regionale, gli interventi di cui al presente articolo vengono definiti con provvedimenti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.41 dello Statuto regionale.

In armonia con le indicazioni formulate dal Piano regionale di Sviluppo, il settore programmazione provvede alla predisposizione di programmi intersettoriali e dei relativi progetti avvalendosi degli uffici e dei settori della Regione in qualsiasi modo interessati, ricorrendo anche ad apporti esterni nei termini e nei modi consentiti dalla vigente normativa regionale.

A tale fine la Giunta regionale, su richiesta dell'Assessore alla Programmazione, provvede a specificare gli uffici ed i settori degli Assessorati con la indicazione dei funzionari da impegnare.

segue Art. 5

presa, relativa alle indagini e ricerche geologiche di cui agli articoli 14 21 e 22 della legge regionale 27 febbraio 1979, n.9 e successive modificazioni e integrazioni.

A G R I C O L T U R A

Art. 6

In applicazione dell'art.5 della legge 27.12.1977, n.984, nonché ai sensi dell'art.23 della L.R. 31.8.1981, n.54, la Regione entro e non oltre l'esercizio finanziario 1982 dispone con legge il coordinamento dei programmi di settore approvati con la suddetta legge regionale con le scelte e i criteri del Piano Regionale di Sviluppo avendo particolare riguardo ai Progetti obiettivo:

- valorizzazione della produzione agricola;
- assistenza tecnica;
- commercializzazione dei prodotti agricoli;
- valorizzazione delle zone interne;
- aree irrigue